

**Regolamento**  
**che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia**  
(dell'11 novembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

in applicazione dell'art. 16 della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, dell'art. 18 dell'Ordinanza federale sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007, dell'art. 53 cpv. 3 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 e l'art. 20 cpv. 2 lett. a della Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004;<sup>[1]</sup>

**d e c r e t a :**

**A. Principio**

**I. In generale<sup>[2]</sup>**

**Art. 1<sup>[3]</sup>** Il datore di alloggio notifica alla Polizia cantonale l'arrivo di ogni ospite:

- a) che intende pernottare in campeggio, in esercizio pubblico con alloggio o in azienda agricola agrituristica;
- b) che intende pernottare a pagamento in un altro posto di alloggio o che pernotta gratuitamente per una durata superiore ai 30 giorni.

**II. Mediante il programma informatico**

**Art. 1a<sup>[4]</sup>** <sup>1</sup>Le notifiche sono trasmesse alla Polizia cantonale mediante un programma accessibile via internet.

<sup>2</sup>Sono esonerati dall'utilizzo di tale programma:

- a) le strutture con meno di 5 posti letto;
- b) le strutture che, per motivi tecnici, ad esempio, perché non sono allacciate alla corrente, o perché sono prive di una connessione internet, non possono accedervi.

**B. Notifica**

**I. Per le famiglie**

**Art. 2<sup>[5]</sup>** <sup>1</sup>Le famiglie (marito, moglie, figli) sono notificate con un unico bollettino o inserendo una sola volta i dati del capo famiglia, indipendentemente dall'età dei figli, indicando il numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.

<sup>2</sup>Tutti gli altri parenti o accompagnatori devono essere notificati separatamente.

**II. Per le comitive**

**Art. 3<sup>[6]</sup>** <sup>1</sup>Per le comitive e le scuole sono da registrare i dati personali del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.

<sup>2</sup>In aggiunta ai dati del capogruppo, va compilato l'ulteriore modulo con le generalità dei componenti la comitiva o scuola, che dev'essere conservato dal datore di alloggio, a disposizione della Polizia e degli enti turistici, per almeno 5 anni.

**C. Documenti di legittimazione**

**Art. 4<sup>[7]</sup>** <sup>1</sup>Al momento della notifica di arrivo, l'ospite straniero deve consegnare un documento di legittimazione che gli viene riconsegnato una volta registrati i dati.

<sup>2</sup>Viene registrato anche il numero e il genere del documento.

**D. Consegna dei bollettini alle autorità di Polizia**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il datore di alloggio deve spedire il primo foglio del bollettino alla Polizia cantonale, entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite.

<sup>2</sup>Il datore di alloggio, per la consegna o spedizione, deve attenersi alle istruzioni impartite dalla Polizia.

<sup>3</sup>La Polizia cantonale può prescrivere modalità di trasmissione elettronica dei dati contenuti nei bollettini di notifica.

**E. Indicazioni da parte del datore di alloggio**

**Art. 6** <sup>1</sup>Sul secondo foglio del bollettino di notifica, il datore di alloggio deve indicare il totale dei pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno.

<sup>2</sup>Trattandosi di una comitiva o di una scuola, il totale dei pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno dell'intero gruppo dev'essere indicato sul bollettino del capogruppo responsabile.  
<sup>3</sup>Il secondo foglio del bollettino della notifica va conservato, a disposizione della Polizia e degli enti turistici, dal datore di alloggio per almeno 5 anni.

## **F. Modelli dei bollettini e distribuzione**

**Art. 7** <sup>1</sup>I modelli ufficiali dei bollettini per le notifiche degli ospiti sono depositati presso la Cancelleria dello Stato.

<sup>2</sup>La Polizia cantonale provvede alla stampa e distribuzione gratuita, agli enti turistici, dei blocchetti per le notifiche degli ospiti.

<sup>3</sup>Gli enti turistici distribuiscono i bollettini ai datori di alloggio.

<sup>4</sup>Le spese per la stampa supplementare della denominazione del datore di alloggio sono a carico dell'interessato.

## **G. Responsabilità**

**Art. 8**<sup>[8]</sup> Il datore di alloggio è responsabile della trasmissione di dati completi, esatti e leggibili.

## **H. Sanzioni**

**Art. 9** Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale.<sup>[9]</sup>

## **I. Entrata in vigore**

**Art. 10** <sup>1</sup>Il decreto esecutivo che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia del 14 febbraio 1990 è abrogato.

<sup>2</sup>Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.<sup>[10]</sup>

Publicato nel BU **2003**, 326.

---

<sup>[1]</sup> Ingresso modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

<sup>[2]</sup> Nota marginale modificata dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

<sup>[3]</sup> Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

<sup>[4]</sup> Art. introdotto dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

<sup>[5]</sup> Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

<sup>[6]</sup> Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

<sup>[7]</sup> Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

<sup>[8]</sup> Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

<sup>[9]</sup> Denominazione modificata in Polizia cantonale dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.

<sup>[10]</sup> Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 326.